



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**ISTITUTO COMPrensIVO**  
**"Don Giovanni Antonioli"**

Via Nino Bixio. 42 – 25056 Ponte Di Legno (BS)  
Codice Fiscale: 81005970173 – Codice Univoco UFCDQC  
Tel. 0364/91006 – Fax 0364/91114

<a href="http://www.icpontedilegno.edu.it">www.icpontedilegno.edu.it</a>	<b>e-mail:</b> bsic802001@istruzione.it	<b>P.E.C.:</b> bsic802001@pec.istruzione.it
--	--	--

Circolare n. 090  
del 26/04/2022

- Al personale scolastico
- Alle famiglie
- Agli atti -Al sito web-  
Istituto Comprensivo "Don Giovanni Antonioli" di Ponte di Legno

**Oggetto: Rapporti scuola-famiglia in caso di genitori separati/divorziati**

L'art. 337-ter del Codice Civile, intitolato "*Provvedimenti riguardo ai figli*", sancisce che "*La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, ... sono assunte di comune accordo ...*", il che avviene anche laddove i figli siano affidati ad un solo genitore in via esclusiva, salvo che non sia diversamente stabilito.

Ciò premesso, stante la delicatezza della materia e la frequenza con cui la questione si presenta durante il disbrigo delle pratiche amministrative o lo svolgimento dell'attività didattica, è necessario che le istituzioni scolastiche agiscano senza incorrere in errori ed in correlate responsabilità; si ritiene pertanto opportuno suggerire a tutto il personale scolastico di osservare le seguenti indicazioni operative.

È opportuno che, al momento dell'iscrizione dei propri figli, i genitori divorziati o separati comunichino formalmente alla scuola il loro stato e producano uno stralcio della sentenza di separazione/divorzio, con particolare riferimento al frammento contenente le condizioni poste dal Tribunale ai genitori in rapporto ai figli. Altrettanto dicasi per i successivi sviluppi e modifiche delle condizioni di separazione, che allo stesso modo risulta utile comunicare alla Scuola.

Sotto il profilo procedurale, è anche opportuno che quest'ultima faciliti ad entrambi i genitori l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extra scolastiche, e che inoltri le comunicazioni didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura anche al genitore separato/divorziato non affidatario o comunque non convivente con lo studente interessato.

Laddove poi per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, come suggerito dalla nota MIUR n. 5336 del 2/9/2015, è opportuno "inserire nella modulistica la seguente frase: "*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità*

*genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". In tal modo, la scuola risulta libera da eventuali responsabilità, derivanti da eventuali dichiarazioni verbali del genitore non corrispondenti a verità.*

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Silvia Dott.ssa Oggiano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993